Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 145 del 24 giugno 2017 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 giugno 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 33

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 maggio 2017.

Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 maggio 2017.

Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in particolare, l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 53, il quale ai commi 2 e 3 stabilisce che con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati nell'allegato *C)* al Codice in materia di protezione dei dati personali i trattamenti non occasionali di dati personali ed i relativi titolari, effettuati con strumenti elettronici dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizione di legge o di regolamento, per le finalità di polizia di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso in data 23 febbraio 2017;

Viste le comunicazioni alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuate con note n. DPR/II/XVII/D285/17 in data 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua nell'allegato *C)* del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di dati personali non occasionali, e i relativi titolari, effettuati con strumenti elettronici, per le finalità di polizia di cui all'art. 53, comma 1, del predetto decreto legislativo, dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o da Forze di polizia relativamente a dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 2.

Individuazione dei trattamenti di dati personali

1. I trattamenti di dati personali di cui all'art. 1 e i relativi titolari sono individuati nelle n. 64 schede allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro: MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017
Interno, foglio n. 1429

ALLEGATO

Scheda n. 1

Denominazione

Trattamento informativo con finalità di prevenzione e repressione dei reati, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica effettuato dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero dell'interno di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Descrizione del trattamento

1) controlli di polizia: trattamento dei dati personali relativi a soggetti sottoposti a controllo in occasione di servizi espletati dalle Forze di polizia;
2) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o provvedimenti amministrativi: trattamento dei dati personali relativi a soggetti destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o di provvedimenti amministrativi, quali responsabili di reato o di violazione amministrativa, di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, di sicurezza;
3) armi: trattamento dei dati personali relativi a soggetti che hanno movimentato armi sul territorio nazionale. Il trattamento non comprende il procedimento amministrativo volto all'adozione dell'atto autorizzativo;
4) permessi di soggiorno: trattamento dei dati personali relativi ai titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini stranieri necessario a consentire l'esatta identificazione personale e la verifica della validità del titolo in occasione dei controlli di polizia. Il trattamento non comprende le informazioni concernenti il procedimento amministrativo volto al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno.
5) destinatari di provvedimenti: trattamento dei dati personali relativi a soggetti da rintracciare destinatari di atti di polizia giudiziaria, ovvero di comunicazioni connesse a segnalazioni delle Forze di polizia;
6) persone scomparse o decedute: trattamento dei dati relativi a persone scomparse, rinvenute cadavere, suicide ovvero che abbiano tentato il suicidio, nonché del soggetto denunciante l'evento;
7) indagini ed accertamenti delle Forze di polizia: trattamento dei dati concernenti persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, ivi compreso il trattamento dei dati sui beni (veicoli, natanti, armi, banconote, titoli/effetti, ogni tipo di comunicazione), connesse ad indagini ed accertamenti condotti dalle Forze di polizia. Trattamento dei dati personali relativi a soggetti indiziati di aver commesso reati e a persone ad essi collegate e alle vittime di reato;
8) gestione fabbricati: trattamento dei dati personali connessi alla dichiarazione di cessione dei fabbricati;
9) numero di emergenza unico europeo (112 NUE): trattamento dei dati personali relativi alle chiamate effettuate da telefoni fissi e mobili verso le numerazioni di emergenza 112, 113, 115 e 118 (intestatario e ubicazione dell'utenza fissa e localizzazione dell'utenza mobile utilizzata), forniti di volta in volta dai gestori telefonici e messi a disposizione delle Centrali operative delle Forze di polizia a competenza generale. Tale trattamento è distinto da quelli effettuati dalle Sale operative delle predette Forze di polizia.
10) denunce: trattamento di dati personali concernenti la ricezione di denunce di reato, anche via Web, da parte dei competenti uffici delle Forze di polizia;
11) criminalità: trattamento dei dati concernenti persone coinvolte in fatti di criminalità organizzata e di criminalità comune;
12) eversione: trattamento dei dati concernenti persone coinvolte in fatti di terrorismo, di eversione ovvero di intolleranza politica.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Per i numeri 1), 2), 3), ~~4)~~, 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12):
- articoli 6, 7 e 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- articolo 21 della legge 18 marzo 2001, n. 128;
- decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

per il numero 4):
- articoli 6, 7 e 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- articolo 21 della legge 18 marzo 2001, n. 128;
- decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378;
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- decreto legge 27 luglio 2005, n. 144;
- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- articolo 8 del decreto legge 23 maggio 2008.

per il numero 8):
- articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191;
- decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131;
- decreto legge 13 marzo 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 relativamente al trattamento "Gestione fabbricati".

per i numeri 2), 5), 7) e 11):
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

per i numeri 1), 2), 3), 5), 7) e 10):
- decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38;
- legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- legge 15 ottobre 2013, n. 119.

per i numeri 2), 5) e 7):
- decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

per i numeri 1), 2), 3) e 7):
- legge 26 luglio 1975, n. 354.

per il numero 9):
- articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 aprile 2006;
- decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 gennaio 2008.

per il numero 11):
- legge 13 settembre 1982, n. 646.

Scheda n. 2

Denominazione

Trattamento di dati personali per finalità di cooperazione internazionale di polizia

Descrizione del trattamento

Trattamento di dati personali all'interno della banca dati S.I.S. II, connessi allo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia per lo svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.
I trattamenti sono effettuati presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 6, lett. g), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.
Legge di ratifica dell'Accordo di Schengen 30 settembre 1993, n. 388.
Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54.

Scheda n. 3

Denominazione

Trattamento dei dati personali per finalità di cooperazione internazionale di polizia.

Descrizione del trattamento

Consultazione di dati personali, ai sensi dell'articolo 6 del «INTERPOL'S RULES ON THE PROCESSING OF DATA» [III/IRPD/GA/2011 (2016)] (RPD), connessi allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione internazionale di polizia nell'ambito di O.I.P.C. – Interpol, piattaforma «I24/7 – eASF», di cui all'articolo 44 del RPD, all'inserimento delle informazioni nazionali all'interno della Banca Dati estera (presso Segretariato Generale dell'International Criminal Police Organization – O.I.P.C. Interpol – Lione – Francia), ai sensi dell'articolo 6 del RPD, ed alla gestione delle informazioni acquisite dalla Banca Dati, oggetto di successivo inoltro agli organi nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del RPD.

Titolare del Trattamento

Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 6, lett. g), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Statuto dell'O.I.P.C. – Interpol del 13 giugno 1956, e successive convenzioni.
Interpol's rules on the processing of data – III/IRPD/GA/2011 (2016).

Scheda n. 4

Denominazione

Trattamento dei dati personali per finalità di cooperazione internazionale di polizia.

Descrizione del trattamento

Consultazione di dati personali, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, connessi allo scambio di informazioni per finalità di cooperazione internazionale di polizia all'interno di Europol, banca dati «E.I.S. - Europol Information System» di cui all'articolo 18 del Regolamento, all'inserimento delle informazioni nazionali all'interno della Banca Dati estera (presso Europol – AIA), ai sensi degli articoli 7 e 19 del Regolamento, ed alla gestione delle informazioni acquisite dalla Banca Dati, oggetto di successivo inoltro agli organi nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento.

Titolare del Trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 6, lett. g), legge 1° aprile 1981, n. 121.
Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992.
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol);
Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54.
Regolamento (UE) 2016/603 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac".
Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS).

Scheda n. 5
Denominazione Testimoni e collaboratori di giustizia.
Descrizione del trattamento Trattamento dei dati concernenti l’anagrafica dei testimoni e dei collaboratori di giustizia ed i loro familiari. I trattamenti sono effettuati presso la Direzione centrale della polizia criminale – Servizio centrale di protezione.
Titolare del trattamento Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Fonti normative Legge 1° aprile 1981, n. 121. Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82. Legge 13 febbraio 2001, n. 45.

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

Banca Dati Nazionale DNA – Trattamento per fini di identificazione personale e per collaborazione internazionale di polizia.

Descrizione del trattamento

1) Trattamento dei dati personali relativi al profilo del DNA ottenuto da:
- soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
- reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- persone scomparse o loro consanguinei, cadaveri e resti cadaverici non identificati.

2) Trattamento dei dati diversi dal profilo del DNA per:
- la tracciabilità del campione biologico;
- utilizzo del codice prelievo e del codice reperto biologico in caso di consultazione e raffronto di profili del DNA all'estero;
- elaborazione delle informazioni tecnico – statistiche.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Per i numeri 1) e 2):
- articolo 2 del trattato di Prüm del 27 maggio 2005 (Creazione di banche dati nazionali DNA);
- decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, avente ad oggetto il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85 concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009;
- decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2015, di riorganizzazione della Direzione centrale della polizia criminale;
- decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante procedure per il trattamento dei dati da parte della Banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.

per il numero 1):
- articolo 9, commi 1 e 2, articolo 5, comma 1, articolo 10, articolo 12, comma 2 e articolo 13 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
- per il numero 2):
- articolo 12, comma 3, e articolo 20 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

Scheda n. 7

Denominazione del trattamento

B.C.S. (Border Control System) – Italia.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati inviati dai vettori relativi alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera con autorizzazione dello Stato italiano.
I trattamenti sono effettuati dal C.E.P.S. di Settebagni (RM) della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Soggetti Utilizzatori: Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione, Uffici Digos di alcune Questure, Uffici di frontiera degli aeroporti nazionali.
Interconnessioni con altre banche dati: S.D.I. – Sistema di Indagine; S.I.S. - Sistema Informativo Schengen; T.S.C. - Terrorist Screening Center (F.B.I.); C.A.T.M. - Civil Air Traffic Monitoring (E.N.A.V.); Sistemi D.C.S. – Departure Control Systems; S.M.S.I.-R.A. - Sistema di Monitoraggio ed elaborazione di Statistiche Immigrazione e frontiere per l'analisi del rischio; S.L.T.D. Stolen Lost Travel Document (Interpol).

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza

Fonti normative

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, di attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio.
Decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2010, di individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione da parte del vettore delle informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144.

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento

S.I.A. – Sistema Informativo Anti immigrazione per gli Uffici della polizia di frontiera e per le III Sezioni degli Uffici immigrazione delle Questure.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati anagrafici e delle informazioni inerenti al rintraccio dello straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale e alle attività di successivo rimpatrio.
L'inserimento dei dati è effettuato dalle III Sezioni degli Uffici immigrazione delle Questure, dagli Uffici di frontiera e dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (per i soli provvedimenti di rimpatrio di competenza del Ministro dell'interno).
Interconnessioni con le banche dati S.D.I. - Sistema di Indagine, S.I.S. - Sistema Informativo Schengen, e A.F.I.S. - Sistema automatizzato di identificazione delle impronte, nonché scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

Fonti normative

Articolo 35, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articoli 10, 12, comma 9-septies, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Testo unico immigrazione).

Scheda n. 9
Denominazione Alloggiati.
Descrizione del trattamento Trattamento dei dati personali concernenti soggetti presenti sul territorio nazionale che alloggiano temporaneamente in esercizi alberghieri ed in altre strutture ricettive pubbliche o private.
Titolare del trattamento Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Fonti normative Articolo 109 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Decreto del Ministro dell'interno del 7 gennaio 2013.

Scheda n. 10
Denominazione Money Transfer.
Descrizione del trattamento Trattamento dei dati personali trasmessi da agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), concernenti i cittadini extracomunitari che effettuano la suddetta transazione finanziaria in mancanza del titolo di soggiorno. Il sistema consente agli agenti di effettuare in modalità telematica la apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati identificativi dei cittadini extracomunitari.
Titolare del trattamento Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Fonti normative Articolo 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Scheda n. 11
Denominazione Procedimento per l'adozione delle Misure di Prevenzione e Sicurezza (MPS).
Descrizione del trattamento Trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del procedimento volto all'irrogazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di misure di sicurezza. L'applicativo MPS gestisce le fasi del procedimento; il provvedimento finale è registrato nel CED del Ministero dell'interno.
Titolare del trattamento Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Fonti normative Articoli 199 e segg. del codice penale. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Scheda n. 12
Denominazione Sistema per la Verifica dei Requisiti Ostativi (VRO).
Descrizione del trattamento Trattamento dei dati personali concernenti il nulla osta per l’accesso alle manifestazioni sportive. Il sistema utilizza, sia per la comunicazione che per la conservazione, dati criptati.
Titolare del trattamento Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Fonti normative Decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2009, attuativo dell'articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2007, n. 41. Programma «tessera del tifoso», approvato il 23 aprile 2008 dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Scheda n. 13

Denominazione

Sistemi informatici per la gestione delle sale operative e dei servizi di chiamata di emergenza.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati personali concernenti le chiamate che dai Centri Unici di Risposta (CUR) del numero di emergenza unico europeo "112" (NUE 112) sono trasferite per competenza di trattazione alle Sale Operative della Polizia di Stato o che pervengono direttamente alla numerazione di emergenza 113.
Il trattamento riguarda sia i dati trattati dal CED interforze (localizzazione e identificativo dell'intestatario dell'utenza chiamata), sia i dati personali del chiamante, le informazioni (persone o mezzi coinvolti) sull'evento e sull'intervento effettuato dal personale della Polizia di Stato.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Legge 1° aprile 1981, n. 121;
Legge 31 marzo 2000, n. 78;
Legge 26 marzo 2001, n. 128;
Articolo 26, comma 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002.

Scheda n. 14

Denominazione

Sistemi informatici per la gestione del personale della Polizia di Stato e per la programmazione settimanale dell'ordine di servizio e gestione attività operativa.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati personali riguardanti la pianificazione dei servizi e l'impiego del personale per finalità di direzione e coordinamento delle attività operative finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati.
In particolare:

- indicazione di servizio di controllo a soggetti di interesse operativo, preliminare all'eventuale inserimento nel sistema SDI (Sistema Di Indagine) del CED del Ministero dell'interno;
- indicazione di servizio di controllo a esercizi pubblici;
- indicazione di servizio di controllo a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, per finalità connesse con l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 1 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Legge 1° aprile 1981, n.121.
Articolo 42 decreto Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782.
Articolo 55 del codice di procedura penale.

Scheda n. 15

Denominazione

Sistemi di videosorveglianza.

Descrizione del trattamento

1) Trattamento di dati relativi ai transiti degli autoveicoli, comprensivi di immagini delle targhe, acquisiti attraverso telecamere dedicate o adibite alla sicurezza urbana, trasmessi a server allocati presso gli uffici periferici della Polizia di Stato ed a loro volta inviati presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato con sede a Napoli, finalizzato ad attività di sicurezza pubblica, nonché all'accertamento o alla repressione dei reati e a supporto delle indagini d'iniziativa o delegate dall'Autorità Giudiziaria (S.C.N.T.T. - Sistema Controllo Nazionale Targhe e Transiti);
2) trattamento di immagini e flussi video, provenienti da telecamere dedicate o collegate a sistemi di videosorveglianza urbana e di seguito acquisiti da sistemi allocati presso uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, per finalità di ordine e sicurezza pubblica, nonché per l'accertamento o repressione dei reati.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 1 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Scheda n. 16

Denominazione

eLabor – Software L.I.M.S. per la Polizia scientifica.

Descrizione del trattamento

E' un software L.I.M.S., acronimo di Laboratory Information Management System, usato dal Servizio polizia scientifica e dai Gabinetti interregionali e regionali.
Detto software gestisce il flusso dei dati di laboratorio e traccia i reperti, la strumentazione dei laboratori, i materiali di supporto.
L'inserimento dei dati all'interno del sistema è effettuato esclusivamente dal personale dei 14 Gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica e della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio polizia scientifica.
L'accesso all'eLabor è autorizzato al solo personale munito di apposite credenziali.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Fonti normative

Legge 30 giugno 2009, n. 85.
Decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.
Decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016.

Scheda n. 17

Denominazione

Archivio S.A.S.C. - Sistema Analisi della Scena del Crimine.

Descrizione del trattamento

È un sistema informativo di raccolta di dati ed immagini acquisite nel corso di sopralluoghi sulla scena del crimine, dedicato all'analisi delle informazioni relative agli omicidi di particolare efferatezza e senza apparente movente, alle violenze sessuali, alle rapine in ambienti video-controllati nonché stragi ed attentati dinamitardi.
E' in uso al Servizio polizia scientifica ed ai Gabinetti interregionali e regionali.
L'implementazione dei dati all'interno del sistema è effettuato esclusivamente da personale dei 14 Gabinetti interregionali e regionali di polizia scientifica e della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio polizia scientifica.
L'accesso al S.A.S.C. è autorizzato al solo personale munito di apposite credenziali.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Legge 1° aprile 1981, n. 121;
Articoli 55, 348, 354 e 370 del codice di procedura penale.

Scheda n. 18

Denominazione

Sistema di documentazione video-fotografica dei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria.

Descrizione del trattamento

1) Archiviazione della documentazione video-fotografica dei servizi di ordine pubblico effettuata dal personale del Servizio polizia scientifica, dei Gabinetti interregionali, regionali e provinciali di polizia scientifica e dei Posti di segnalamento e documentazione di polizia scientifica.
   Il trattamento dei dati è effettuato dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio polizia scientifica e dalle sue articolazioni territoriali interne alle Questure ed ai Commissariati di pubblica sicurezza;
2) archiviazione della documentazione video-fotografica dei servizi di polizia giudiziaria, effettuato dal personale del Servizio polizia scientifica, dei Gabinetti interregionali, regionali e provinciali di polizia scientifica e dei Posti di segnalamento e documentazione di polizia scientifica.
   Il trattamento dei dati è effettuato dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio polizia scientifica e dalle sue articolazioni territoriali, interne alle Questure e ai Commissariati di pubblica sicurezza.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 1 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Legge 1° aprile 1981, n. 121;
Articoli 55, 348, 354 e 370 del codice di procedura penale.

Scheda n. 19

Denominazione

Sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System). Identificazione personale.

Descrizione del trattamento

1) Identificazione dattiloscopica di soggetti fotosegnalati: trattamento dei dati personali e identificativi acquisiti dai soggetti sottoposti a fotosegnalamento, correlati su base dattiloscopica tramite il sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) allocato presso il Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.
   Il trattamento è effettuato da Uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
2) Accertamenti tecnici per l'identificazione dei frammenti d'impronta: trattamento, tramite il sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System), dei dati relativi ai frammenti di impronta acquisiti sulla scena del crimine o sui reperti pertinenti al reato, in relazione ad indagini condotte a mezzo di accertamenti tecnici effettuati dalle Forze di polizia nell'ambito di un procedimento penale.
   Il trattamento è effettuato da Uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
3) Identificazione dattiloscopica per finalità di cooperazione internazionale di polizia: trattamento dei dati personali e identificativi acquisiti dai soggetti sottoposti a fotosegnalamento o dei dati relativi a frammenti di impronta evidenziati sulla scena del crimine, veicolati attraverso gli Uffici competenti per la cooperazione internazionale di polizia e correlati su base dattiloscopica tramite il sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System).
   Il trattamento è effettuato dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato e dalla Direzione centrale della polizia criminale;
4) Trattamento dei dati personali dei soggetti sottoposti a prelievo del campione biologico esclusivamente finalizzato al funzionamento della Banca Dati Nazionale del D.N.A. e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del D.N.A..
   Il trattamento è effettuato da Uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
5) Verifica della qualità delle informazioni memorizzate nel sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) finalizzata alla rettifica e alla cancellazione dei dati sulla base di specifiche istanze prodotte dagli Uffici procedenti.
   Il trattamento è effettuato dal Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato;
6) Elaborazione delle informazioni tecniche e tecnico-statistiche sulle attività di fotosegnalamento e di identificazione.
   Il trattamento è effettuato dal Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato;
7) Accertamenti per finalità investigativa: consultazione, tramite il Sottosistema Anagrafico (S.S.A.) del sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System), dei dati anagrafici, fotografici e descrittivi acquisiti in sede di fotosegnalamento.
   Il trattamento è effettuato dagli Uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dai preposti Organismi Informativi del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica.

Titolare del trattamento Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Fonti normative Per il numero 1): – articolo 4 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; – articolo 349 del codice di procedura penale; – articolo 11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191; – articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; – legge 30 giugno 2009, n. 85; – regolamento (UE) n. 603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; – Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014 per il numero 2): – codice di procedura penale (Titoli IV e V); – Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014. per il numero 3): – decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008; – legge 30 giugno 2009, n. 85; – regolamento (UE), n. 603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; – legge 3 luglio 2014, n. 99; – Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014. per il numero 4): – legge 30 giugno 2009, n. 85; – decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009 n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009; – Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014. per il numero 5): – articolo 4 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; – articolo 349 del codice di procedura penale; – articolo 11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191; – articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; – legge 30 giugno 2009, n. 85; – regolamento (UE), n. 603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; – Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014.

per il numero 6):

- legge 1° aprile 1981, n. 121;
- legge 23 dicembre 1993, n. 547;
- Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014.

per il numero 7):

- codice di procedura penale (Titoli IV e V);
- articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513 del 12 novembre 2014.

Scheda n. 20
Denominazione Bodycam 1. Ripresa audio – video nei servizi di controllo del territorio.
Descrizione del trattamento Si tratta di un sistema di ripresa audio – video, da parte del personale che espleta attività di controllo del territorio delle Questure e delle Sezioni di polizia stradale. Il trattamento dei dati è effettuato dalle Questure e dalle Sezioni di polizia stradale.
Titolare del trattamento Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Fonti normative Articolo 1 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Legge 1° aprile 1981, n. 121.

Scheda n. 21

Denominazione

Bodycam 2. Ripresa audio – video nei servizi di ordine pubblico.

Descrizione del trattamento

Sistema di ripresa audio - video nei servizi di ordine pubblico effettuato dal personale dei Reparti mobili.

Il trattamento dei dati è effettuato dai Reparti mobili e dalle Questure.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Art. 1 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Legge 1° aprile 1981, n. 121.

Scheda n. 22

Denominazione

OF2CEN – On-Line Frauds Cyber Centre and Expert Network.

Descrizione del trattamento

Trattamento di dati concernenti episodi di frodi informatiche in danno degli utenti dei servizi finanziari online, in particolare sui sistemi di home banking e monetica.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Articolo 1, commi 13 e 15, della legge 13 luglio 1997, n. 249.
Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 19 gennaio 1999.
Articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Convenzione quadro per il settore bancario sottoscritta dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e da A.B.I. – Associazione Bancaria Italiana - in data 13 dicembre 2010.
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Scheda n. 23

Denominazione

Tutela dei minori.

Descrizione del trattamento

Pedopornografia: Trattamento dei dati, anche ricavabili da siti e altri spazi Web, concernenti le informazioni investigative su soggetti, nonché delle immagini di natura pedopornografica, per reati connessi all'utilizzo sessuale ovvero all'abuso dei minori. I trattamenti sono effettuati presso il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla rete, della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato(*)

(*) i trattamenti non includono la pubblicazione sul Web, gestita dalla Polizia di Stato, di dati e di foto relativi a bambini da rintracciare, ritenendo la raccolta degli stessi dati collaterale ai trattamenti effettuati ai sensi dell'art.53 del d.lgs. n. 196/2003 e tenuto conto che tale pubblicazione è eseguita su richiesta del o dei genitori (o di chi ne fa le veci) previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Titolare del trattamento

Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Art. 17, commi 5, 6 e 7, legge 3 agosto 1998, n. 269.
Art. 19, legge 6 febbraio 2006, n. 38.

Scheda n. 24

Denominazione

Informazioni sulle operazioni antidroga e sui soggetti coinvolti nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati concernenti i soggetti coinvolti in operazioni antidroga e le operazioni di polizia effettuate sia sul territorio nazionale che con diramazioni internazionali.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, approvato con decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Legge 15 gennaio 1991, n. 16.
Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 15 giugno 1991.

Scheda n. 25

Denominazione

Criminalità Organizzata. Trattamento di dati concernenti soggetti, imprese e attività di contrasto alla criminalità organizzata qualificata.

Descrizione del trattamento

1) Operazioni finanziarie: trattamento dei dati concernenti le segnalazioni relative ad operazioni finanziarie sospette provenienti dall'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia) mediante il sistema EL.I.O.S. (Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette).
   Il trattamento dei dati è effettuato presso la Direzione investigativa antimafia (sia articolazioni centrali che periferiche);
2) appalti pubblici: trattamento dei dati relativi agli accessi presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici, mediante il S.I.R.A.C. (Sistema Informatico Rilevazioni Accessi Cantieri).
   Il trattamento dei dati è effettuato presso la Direzione investigativa antimafia (sia articolazioni centrali che periferiche) e presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, queste ultime ai soli fini dell'inserimento dei dati.

Titolare dei trattamenti

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fonti normative

Legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 27 marzo 2017.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Scheda n. 26
Denominazione Conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge servizio di polizia municipale.
Descrizione del trattamento Trattamento di dati personali finalizzato al conferimento, disposto dal Prefetto territorialmente competente, della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge servizio di polizia municipale. Il trattamento dei dati è effettuato presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo ed è eseguito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza (Prefetto) ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Titolare del trattamento Prefetture – Uffici territoriali del Governo.
Fonti normative Articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Scheda n. 27

Denominazione

Gestione e uso di aree di atterraggio e disciplina del volo da diporto o sportivo.

Descrizione del trattamento

1) Trattamento di dati personali finalizzato al rilascio del nulla osta del Questore per la gestione delle aree di atterraggio denominate “aviosuperficie”, elisuperficie” e “idrosuperficie”;
2) trattamento dei dati personali dei richiedenti il nulla osta del Questore, che costituisce presupposto per il rilascio, da parte dell’Aero Club d’Italia, dell’attestato di idoneità al pilotaggio per volo da diporto o sportivo.
   Il trattamento dei dati è effettuato presso le Questure ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Questure.

Fonti normative

Per il numero 1):
- legge 2 aprile 1968, n. 518;
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, dell’8 agosto 2003, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, del 1° febbraio 2006.

per il numero 2):
- legge 25 marzo 1985, n. 106;
- articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133.

Scheda n. 28

Denominazione

Provvedimenti autorizzatori del Questore in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

Descrizione del trattamento

1) Nulla osta all'acquisto di armi, munizioni e polvere di prima categoria per la ricarica di cartucce: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti il nulla osta del Questore, previsto per l'acquisto di armi, munizioni e polvere di prima categoria per la ricarica di cartucce;
2) collezione di armi comuni: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per la collezione di armi comuni;
3) collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per la collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica;
4) porto d'arma lunga per difesa personale: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per il porto d'arma lunga per difesa personale;
5) porto di fucile uso caccia: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per il porto di fucile uso caccia;
6) porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per il porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
7) trasporto di armi per uso sportivo: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per il trasporto di armi per uso sportivo;
8) vidimazione della carta di riconoscimento per i membri delle società di tiro a segno per il trasporto di armi: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la vidimazione da parte del Questore della carta di riconoscimento per i membri delle società di tiro a segno per il trasporto di armi;
9) avviso di trasporto armi comuni: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti il visto del Questore per l'avviso di trasporto armi comuni;
10) esportazione ed importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità di caccia e sport nonché di armi comuni da sparo a fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre o di valutazione e riparazione: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per l'esportazione ed importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità di caccia e sport nonché di armi comuni da sparo a fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre o di valutazione e riparazione;
11) trasferimento di armi da fuoco e accordo preventivo per il trasferimento di armi da fuoco verso e da Paesi membri: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per il trasferimento di armi da fuoco e accordo preventivo per il trasferimento di armi da fuoco verso e da Paesi membri;
12) carta europea d'arma da fuoco: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per la carta europea d'arma da fuoco;
13) fabbricazione, assemblaggio, riparazione, commercio armi comuni: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per fabbricazione, assemblaggio, riparazione, commercio armi comuni;
14) trasporto campionario armi comuni: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per il trasporto campionario di armi comuni;
15) intermediazione nel settore delle armi comuni: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per l'Intermediazione nel settore delle armi comuni.

16) acquisizione di un'arma da fuoco della categoria "B" da parte di un non residente: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per l'acquisizione di un'arma da fuoco della categoria "B" da parte di un non residente;
17) acquisto di armi comuni in territorio italiano da parte di cittadino comunitario: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per l'acquisto di armi comuni in territorio italiano da parte di cittadino comunitario;
18) apertura e gestione dei campi di tiro o poligoni privati: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per l'apertura e gestione dei campi di tiro o poligoni privati:
19) acquisto armi comuni e/o materie esplodenti: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti il nulla-osta del Questore per l'acquisto di armi e/o esplosivi;
20) esercizio del mestiere di fochino: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti nulla osta del Questore per l'esercizio del mestiere di fochino da cava.

Il trattamento dei dati è effettuato presso le Questure ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Questure

Fonti normative

per il numero 1):
- articoli 11, 35, 43 e 55 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 2):
- articoli 11, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 3):
- articoli 11, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 14 aprile 1982.

per il numero 4):
- articoli 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 5):
- articoli 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

per il numero 6):
- articoli 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 7):
- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85.

per il numero 8):
- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 76 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 9):
- articoli 11, 34 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 50 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 10):
- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9, 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 1978;
- decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 24 novembre 1978;
- regolamento UE n. 258/2012 del 14 marzo 2012.

per il numero 11):
- articoli 11, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

per il numero 12):
- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

per il numero 13):
- articoli 11, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 14):
- articoli 11, 36 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 55 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 15):
- articoli 11, 31-bis e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 1 bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

per il numero 16):
- articoli 11, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

per il numero 17):
- articoli 11, 35 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

per il numero 18):
- articoli 11, 43, e 57 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 19):
- articoli 11, 35, 43 e 55 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 20):
- articoli 11 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 27 del decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
- articolo 163, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Scheda n. 29

Denominazione

Provvedimenti autorizzatori del Prefetto in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

Descrizione del trattamento

1) Porto d'arma corta per difesa personale: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per il porto d'arma corta per difesa personale;
2) porto di bastone animato: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per il porto di bastone animato;
3) importazioni di armi comuni in numero superiore a tre nel corso dello stesso anno solare: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per le importazioni di armi comuni in numero superiore a tre nel corso dello stesso anno solare;
4) acquisto armi per corrispondenza: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per l'acquisto di armi per corrispondenza;
5) capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la certificazione rilasciata dalla Commissione Tecnico Territoriale ex articolo 49 T.U.L.P.S., presieduta dal Prefetto o da un suo delegato;
6) avviso di trasporto di armi da guerra e/o loro parti: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per trasporto di armi da guerra e/o loro parti;
7) trasporto di esplosivi: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per trasporto di esplosivi;
8) transito di esplosivi: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per transito di esplosivi e il /i destinatario/i;
9) vendita di esplosivi: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per vendita al dettaglio e/o all'ingrosso di esplosivi;
10) introduzione nel territorio nazionale da uno stato membro dell'Unione Europea di esplosivi per uso civile: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti il previsto modulo per il trasferimento intracomunitario degli esplosivi, rilasciato dal Prefetto;
11) trasferimento verso uno stato membro dell'Unione Europea di esplosivi per uso civile: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti il previsto modulo per il trasferimento intracomunitario degli esplosivi, rilasciato dal Prefetto;
12) introduzione nel territorio nazionale da uno stato membro dell'Unione Europea di munizioni per uso civile: trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti il nulla-osta del Prefetto;
13) trasferimento verso uno stato membro dell'Unione Europea di munizioni per uso civile: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente l'autorizzazione al trasferimento rilasciata dal Prefetto;
14) esportazione esplosivi per uso civile e/o munizioni verso paesi extra Unione Europea: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, nonché il destinatario;
15) esportazione esplosivi per uso civile e/o munizioni verso paesi extra Unione Europea c.d. "sensibili": trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci, nonché del destinatario;
16) esercizio dell'attività pirotecnica: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci, nonché del destinatario;

17) fabbricazione e deposito di esplosivi di 1^, 4^ e 5^ categoria: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci, nonché del destinatario;
18) idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l'esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d'artificio: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente il certificato di idoneità rilasciato, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., dal Prefetto su conforme parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 49 dello stesso Testo Unico;
19) idoneità personale alla fabbricazione di esplosivi: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente il certificato di idoneità rilasciato, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., dal Prefetto su conforme parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 49 dello stesso Testo Unico.

Il trattamento dei dati è effettuato presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

Fonti normative

Per i numeri 1) e 2):
- articoli 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 3):
- articoli 11, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 12 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 4):
- articoli 11, 35 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 5):
- articoli 11, 28, 31, 43 e 49 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 6):
- articoli 11, 28, terzo comma e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 7):
- articoli 11, 43 e 47 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 97 e 98 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 8):
- articoli 11, 43 e 54 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 9):
- articoli 11, 43, 46 e 47 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 10):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 9 della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993;
- articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
- decreto Ministro dell'interno del 19 settembre 2002, n. 272.

per il numero 11):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 9 della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993;
- articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
- decreto Ministro dell'interno del 19 settembre 2002, n. 272.

per il numero 12):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 9 della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993;
- articolo 10 decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
- decreto Ministro dell'interno del 19 settembre 2002, n. 272.

per il numero 13):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articolo 9 della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993;
- articolo 11 decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
- decreto Ministro dell'interno del 19 settembre 2002, n. 272.

per il numero 14):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 39 e 93 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 15):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 39 e 93 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per i numeri 16) e 17):

- articoli 11 43 e 47 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110 .

per i numeri 18) e 19):

- articoli 11, 43, 47, 48 e 52 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Scheda n. 30

Denominazione

Detenzione e gestione delle armi da fuoco per uso scenico.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto per la detenzione e la gestione delle armi da fuoco da guerra per uso scenico.

Trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Questore per la detenzione e la gestione delle armi da fuoco comuni per uso scenico

Il trattamento dei dati è effettuato presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo o presso le Questure in relazione alla tipologia di armi ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
Questure

Fonti normative

Articoli 11, 28, 31 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Articoli 9 e 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Scheda n. 31

Denominazione

Provvedimenti autorizzatori di competenza del Ministro dell'interno con delega permanente ai Prefetti in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

Descrizione del trattamento

1) Fabbricazione, raccolta, detenzione, vendita di armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, uniformi militari: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci;
2) importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci;
3) importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento verso paesi c.d. "sensibili": trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci, nonché del destinatario;
4) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione, vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci, nonché del destinatario;
5) fabbricazione e detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Prefetto, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci, nonché gli eventuali altri soggetti coinvolti nel processo di produzione e commercializzazione.

Il trattamento dei dati è effettuato presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Fonti normative

Per il numero 1):
- articoli 11, 28 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 8, 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per i numeri 2) e 3):
- articoli 11, 28 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per i numeri 4) e 5):
- articoli 11, 28 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Scheda n. 32

Denominazione

Esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati personali concernenti i soggetti richiedenti la licenza del Prefetto o del Questore per l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.
Il trattamento dei dati è effettuato presso:

- il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, per l'istruttoria endoprocedimentale;
- le Questure e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alla diversa tipologia dei materiali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, a seconda dei casi, dalle Prefetture, dalle Questure o dal Dipartimento della pubblica sicurezza ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per le fasi endoprocedimentali di competenza (rilascio nulla osta)

Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e Questure per le fasi di competenza.

Fonti normative

Articoli 11 e 43, T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Articoli 9, 12 e 16, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Regolamento UE n. 258/2012, del 14 marzo 2012.

Scheda n. 33

Denominazione

Provvedimenti in materia di esplosivi.

Descrizione del trattamento

1) importazione di esplosivi riconosciuti e classificati da paesi extra-Unione Europea: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza rilasciata dal Ministro dell'interno, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci;
2) fabbricazione e deposito di esplosivi di 2^ e 3^ categoria: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Ministro dell'interno, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci;
3) fabbricazione, trasporto, impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi, anche non classificati, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari: trattamento dei dati personali concernenti il soggetto richiedente la licenza del Ministro dell'interno, ovvero il titolare della società e tutti i suoi soci.

Il trattamento dei dati è effettuato presso:

- il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale per le fasi istruttorie endoprocedimentali;
- le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per il rilascio del titolo autorizzatorio su delega.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, a seconda dei casi, dalle Prefetture o dal Dipartimento della pubblica picurezza ai fini della verifica dei presupposti e dei requisiti sostanziali e soggettivi richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza che, contemplando il procedimento di cui trattasi, lo annovera tra quelli rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Titolare del trattamento

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

Fonti normative

Per il numero 1):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 38 e 93 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 2):

- articoli 11, 43 e 46 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

per il numero 3):

- articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 9 e 27 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Scheda n. 34
Denominazione Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Descrizione del trattamento Contiene i dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie ed interdittive rilasciate.
Titolare del trattamento Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
Fonti normative Articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193.

Scheda n. 35
Denominazione Sistema Informativo Tutela Ambientale (S.I.T.A.)
Descrizione del trattamento Trattamento, effettuato nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, di dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche controllate, all'esito dell'accertamento, all'eventuale violazione contestata, nonché ai rilievi fotografici, geofisici e cartografici dei luoghi ove sono stati esperiti i controlli. Il trattamento è effettuato presso il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Roma e presso il Centro Elaborazioni Dati del S.I.T.A., dislocato nella sede del Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente di Napoli.
Titolare del trattamento Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Fonti normative D. Lgs. 5.10.2000, n. 297, art. 16. L. 8.7.1986, n. 349, art.8. D. Lgs. 3.4.2006, n. 152. D.P.R. 19.6.1987, n. 306. D.M. 28.4.2006 (Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia).

Scheda n.36

Denominazione

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

Descrizione del trattamento

Trattamento di immagini e dati concernenti beni culturali da ricercare, eventi nei quali siano stati coinvolti e persone ad essi collegati, finalizzato alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati connessi con il traffico illecito di opere d'arte.

Il trattamento è effettuato dalla Sezione Elaborazione Dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e la Banca Dati è dislocata presso la Caserma "Russo" di Napoli.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è individuato, dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali quale gestore della citata Banca Dati.

Titolare del trattamento

Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Fonti normative

Decreto legislativo. 5 ottobre 2000, n. 297, art. 16.
Decreto legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 85, istitutivo della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Il discendente D.M. (MiBACT) è in corso di elaborazione.
Decreto legislativo. 20 ottobre 1998, n. 368, art. 3, comma 4.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, art. 8.
Decreto ministeriale 28 aprile 2006 (Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia).
Decreto ministeriale 5 marzo 1992.

Scheda n. 37

Denominazione

Sorveglianza Incidenti in Montagna (S.I.MON.).

Descrizione del trattamento

Trattamento dati concernenti soggetti e reati (decessi, lesioni, omissione di soccorso, procurata valanga, ecc.), riguardanti l'attività sciistica e la connessa attività di vigilanza e soccorso.
Il trattamento è effettuato presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Titolare del trattamento

Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Fonti normative

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Legge 1° aprile 1981, n. 121.
Articolo 426 del codice penale.

Scheda n. 38

Denominazione

Sistema informativo dei cartellini fotosegnaletici (Weblase).

Descrizione del trattamento

Trattamento dati concernenti soggetti sottoposti a rilievi segnaletici.
Il trattamento è effettuato presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Titolare del trattamento

Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Fonti normative

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Legge 1° aprile 1981, n. 121.
T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di attuazione.
Articoli 55 e 349 del codice di procedura penale.

Scheda n. 39
Denominazione Raccolta denunce.
Descrizione del trattamento Trattamento dati concernenti le denunce raccolte presso i Comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, nonché via web, per essere successivamente immessi nel Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno. Il trattamento è effettuato presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Titolare del trattamento Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Fonti normative Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Legge 1° aprile 1981, n.121. Legge 18 marzo 2001, n. 128. Articoli 55 e 333 del codice di procedura penale.

Scheda n. 40
Denominazione Sistema informatizzato delle Centrali Operative (CC 112).
Descrizione del trattamento Trattamento dati relativi alle chiamate di emergenza che pervengono al “112”, nonché alle informazioni (località e tipologia dell’evento, modalità ed esito dell’intervento, persone e/o mezzi coinvolti) connesse con gli interventi dei Reparti dell’Arma dei carabinieri, al fine di dare corso alle richieste inoltrate al numero di emergenza unico europeo “112”. Il trattamento è effettuato presso il Comando generale e i Reparti territoriali dell’Arma dei carabinieri.
Titolare del trattamento Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
Fonti normative Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Legge 1° aprile 1981, n. 121. Legge 26 marzo 2001, n. 128. Articolo 26, comma 2 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002.

Scheda n. 41
Denominazione Sistema informativo supporto Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale e i reparti Speciali (S.O.Cr.A.Te.S.)
Descrizione del trattamento Trattamento dei dati relativi a sopralluoghi di polizia scientifica, atti di polizia giudiziaria, profili criminologici, notizie di carattere peritale e giornalistiche. Il trattamento è effettuato presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.).
Titolare del trattamento Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Fonti normative Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Legge 1° aprile 1981, n. 121. Articoli 55 e dal 347 al 357 del codice di procedura penale.

Scheda n. 42
Denominazione Sistema informativo I.B.I.S. (Integrated Ballistic Identification System).
Descrizione del trattamento Trattamento dati concernenti immagini relative a manufatti balistici, acquisite nel corso di sopralluoghi e di indagini di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri. Il trattamento è effettuato presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.).
Titolare del trattamento Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Fonti normative Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Legge 1° aprile 1981, n. 121. Articoli 55 e dal 347 al 357 del codice di procedura penale.

Scheda n. 43

Denominazione

Sistema informativo per il trattamento dei dati genetici (CC DNA)

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati concernenti soggetti e profili di D.N.A. estrapolati da campioni biologici acquisiti nel corso di sopralluoghi e di indagini di polizia giudiziaria.

Il trattamento è effettuato presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.) e i 4 dipendenti RIS (Cagliari, Messina, Parma e Roma).

Il trattamento ha carattere di temporaneità essendo destinato a confluire nel trattamento effettuato dalla Banca Dati Nazionale del DNA (scheda n.6).

Titolare del trattamento

Comando generale dell’Arma dei carabinieri

Fonti normative

D.P.R. 7.4.2016, n.87, art. 35.
Artt. 55 e da 347 a 357 c.p.p.

Scheda n. 44
Denominazione Sistema informativo L.I.M.S. (Laboratori Information Management System).
Descrizione del trattamento Trattamento dati concernenti soggetti ed eventi per la gestione delle informazioni dei fascicoli tecnici dei laboratori del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.) per la verifica dello stato di lavorazione del fascicolo e per la correlazione di casi giudiziari. Il trattamento è effettuato presso il Ra.C.I.S..
Titolare del trattamento Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Fonti normative Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Legge 1° aprile 1981, n. 121. Articolo 55 e articoli dal 347 al 357 del codice di procedura penale.

Scheda n.45
Denominazione Programma Si.Co.Te (Sistema di controllo del territorio) - Sistema di Analisi Investigativa (SAI)
Descrizione del trattamento Il sistema informativo Si.Co.Te., mediante l'uso di software per l'interrogazione di banche dati esterne (C.E.D. interforze, MCTC, Anagrafe Comune di Roma, Infocamere, Catasto, Conservatoria) e di ricerca Internet (pubblica e dark web), consente l'acquisizione, l'indicizzazione e la correlazione di dati inerenti a persone fisiche e giuridiche, per finalità investigative e di analisi volte al contrasto della criminalità comune ed organizzata, nonché del terrorismo e dei fenomeni eversivi. L'applicazione utilizza le informazioni estratte tramite interrogazioni puntuali (non massive) delle citate banche dati ed integrate manualmente dall'operatore, consentendo di realizzare fascicoli di analisi, gestiti da strumenti di office automation. Il trattamento dei dati è effettuato dai Nuclei Investigativi ed Informativi dei Reparti Operativi di Comando Provinciale, dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai Reparti/Sezioni/Nuclei anticrimine.
Titolare del trattamento Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Fonti normative Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Scheda n. 46

Denominazione

Trattamento dei dati personali e giudiziari delle persone denunciate e/o arrestate, per i reati connessi all'incendio boschivo, finalizzato all'individuazione ed al monitoraggio delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria.

Descrizione del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – SM – Ufficio O.A.I.O. – 3^ Sezione Protezione Civile e Pubblico Soccorso - Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (NIAB) per l'archiviazione e la catalogazione dei dati personali e giudiziari delle persone denunciate e/o arrestate, per i reati connessi all'incendio boschivo, finalizzato all'individuazione ed al monitoraggio delle sentenze passate in giudicato emesse dall'autorità giudiziaria.

Titolare del trattamento

Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Fonti normative

Legge 1° aprile 1981, n. 121.
Legge 21 novembre 2000, n. 353.
Legge 6 febbraio 2004, n. 36.
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, art. 7.

Scheda n. 47

Denominazione

Molecola.

Descrizione del trattamento

Costituisce supporto al lavoro dell'analista-investigatore nell'individuazione di soggetti proficuamente aggredibili sotto il profilo delle misure di prevenzione patrimoniale, in attuazione delle specifiche disposizioni normative di contrasto alla criminalità organizzata sotto richiamate.
Il sistema consente la gestione e la rielaborazione di dati mediante procedure in grado di agevolarne la lettura ed il raffronto di anomalie ed incongruenze tra redditi ufficiali ed effettive disponibilità economiche e patrimoniali.
Il trattamento dei dati è effettuato presso lo S.C.I.C.O. - Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata - ed i reparti territoriali della Guardia di Finanza.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Artt. 16, 17, 19, 20, 21, 25 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», riguardo al procedimento applicativo di misure di prevenzione patrimoniale.
Art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale in materia di individuazione dei reati di criminalità organizzata.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
Artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» in tema di adempimenti comunicazionali periodici da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 6 («Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica») del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 12-sexies («Ipotesi particolari di confisca») del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».
Art. 18 («Disposizioni transitorie e finali»), comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Scheda n. 48

Denominazione

S.I.R.O. - Supporto Informativo Ricerche Operative.

Descrizione del trattamento

Costituisce un sistema informatico per l'archiviazione, la catalogazione e la consultazione dei documenti, delle fotografie e delle registrazioni audio in possesso del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di finanza, dei GG.I.C.O. (Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata presenti presso ogni sede di Corte d'Appello) e degli altri Reparti Speciali della Guardia di finanza - presso i quali viene effettuato il relativo trattamento - ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni normative sotto richiamate, che stabiliscono, tra l'altro, il coordinamento info-operativo, tra i reparti della Guardia di finanza, nell'attività di contrasto ed aggressione, anche di tipo patrimoniale, alla criminalità organizzata.

Titolare del trattamento

Comando Generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Art. 12 («Coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria») del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa».
Art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale in materia di individuazione dei reati di criminalità organizzata.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
Art. 6 («Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica») del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 18 («Disposizioni transitorie e finali»), comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Art. 1, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1998, avente ad oggetto «Direttive per l'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria».

Scheda n. 49

Denominazione

Geo.C.O.M. - Georeferenziazione Condannati Organizzazioni Mafiose.
Portale unico della georeferenziazione.

Descrizione del trattamento

Permette di disporre di una rappresentazione grafica geo-referenziata della presenza sul territorio nazionale di soggetti condannati in via definitiva per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale e di visualizzare, per ogni soggetto censito, il certificato del Casellario Giudiziale del Ministero della giustizia.

Il trattamento è effettuato dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, dai GG.I.C.O. (Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata presenti presso ogni sede di Corte d'Appello), dai Comandi Provinciali e dai reparti territoriali della Guardia di finanza e consente di dare attuazione, riguardo al profilo soggettivo, alle specifiche previsioni sotto richiamate in materia di contrasto ed aggressione, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata.

Titolare del trattamento

Comando Generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Artt. 16, 17, 19, 20, 21, 25 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», riguardo al procedimento applicativo di misure di prevenzione patrimoniale.
Art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale in materia di individuazione dei reati di criminalità organizzata.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
Artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» in tema di adempimenti comunicazionali periodici da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 6 («Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica») del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 12-sexies («Ipotesi particolari di confisca») del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

Scheda n. 50

Denominazione

Geo.L.O.C. - Georeferenziazione dei Luoghi riconducibili alle Organizzazioni Criminali.
Portale unico della georeferenziazione.

Descrizione del trattamento

Consente di valorizzare le informazioni in possesso del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza e dei GG.I.C.O. (Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata presenti presso ogni sede di Corte d'Appello), creando una mappa della criminalità organizzata sul territorio e tracciando, sia nei luoghi di origine, che in altre aree del Paese, la composizione delle singole organizzazioni, con indicazione delle zone sottoposte alla loro influenza.
Il trattamento consente di dare attuazione, riguardo al profilo organizzativo e territoriale, alle specifiche previsioni sotto richiamate in materia di contrasto ed aggressione, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata.

Titolare del trattamento

Comando Generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Artt. 16, 17, 19, 20, 21, 25 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», riguardo al procedimento applicativo di misure di prevenzione patrimoniale.
Art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale in materia di individuazione dei reati di criminalità organizzata.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
Artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» in tema di adempimenti comunicazionali periodici da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 6 («Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica») del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 12-sexies («Ipotesi particolari di confisca») del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

Scheda n. 51
Denominazione STAT/1 – STAT/2.
Descrizione del trattamento Costituisce la base statistica e di rendicontazione dell'attività istituzionale della Guardia di finanza, per la misurazione dei risultati operativi e per la correlata attività di prevenzione e repressione dei reati. Consente di disporre, in tempo reale e attraverso un'aggregazione di livello gerarchico, dei dati di rendimento, conseguiti dai singoli reparti, aggiornati sulla base dei modelli quotidianamente acquisiti. Il trattamento è effettuato presso il Comando Generale della Guardia di finanza e tutti i reparti del Corpo.
Titolare del trattamento Comando Generale della guardia di Finanza.
Fonti normative Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza. Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria). Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n.52

Denominazione

ARES.

Descrizione del trattamento

Consente la rendicontazione statistica, delle attività operative dei reparti della Guardia di finanza, orientandone la correlata attività di prevenzione e repressione dei reati.
Permette di disporre, in tempo reale e attraverso un'aggregazione di livello gerarchico, dei dati di rendimento, conseguiti dai singoli reparti, aggiornati sulla base dei modelli quotidianamente acquisiti.
Il trattamento è effettuato presso il Comando generale della Guardia di finanza e tutti i reparti del Corpo.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 53

Denominazione

Sistema Informativo per il Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.).

Descrizione del trattamento

Fornisce supporto informativo nell'espletamento delle funzioni di coordinamento e controllo affidate alla linea gerarchica territoriale ed alla Centrale Operativa, anche in occasione di emergenze di pubblico soccorso. I dati raccolti afferiscono alle persone fisiche coinvolte dall'evento oggetto dell'attività di soccorso ed ai connessi rilevamenti che possono eventualmente dar luogo ad adempimenti di polizia giudiziaria.
Il trattamento dei dati viene effettuato presso:

- la Centrale Operativa e l'Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di finanza;
- la Scuola Alpina di Predazzo (TN), della Guardia di finanza;
- i Comandi Regionali, Provinciali e reparti dipendenti, fino a livello Stazione S.A.G.F., della Guardia di finanza.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Art. 21 («Soggetti competenti al controllo») della legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo».
Art. 3 («Attività e compiti di protezione civile») comma 7 e articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile».
Decreto del Ministro delle finanze in data 20 aprile 1993, recante «Individuazione delle unità del soccorso alpino della Guardia di finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media e alta montagna».
Art. 6 («Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica») del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 54

Denominazione

S.I.VA. - Sistema Informativo Valuta.

Descrizione del trattamento

Consente la gestione del flusso informativo attinente alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SS.OO.SS.) trasmesse dall'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, in attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, disciplinato ed organizzato ai sensi delle specifiche disposizioni normative di settore sotto indicate.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Art. 8 («Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia») e art. 47 («Analisi della segnalazione») del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».
Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 55

Denominazione

Servizio di pubblica utilità 117.

Descrizione del trattamento

Il trattamento inerisce il servizio di pubblica utilità 117 mediante il quale i cittadini effettuano direttamente, a mezzo linea telefonica, segnalazioni alla Guardia di finanza, in ragione delle peculiari funzioni di polizia economica e finanziaria del Corpo.
Le comunicazioni pervengono alle Sale Operative, istituite presso i Comandi Provinciali, le quali, a seconda dei casi, attivano le pattuglie presenti sul territorio o trasmettono gli elementi informativi acquisiti ai reparti competenti per il successivo sviluppo.
Il trattamento dei dati personali concerne le informazioni ricevute (nominativo del soggetto chiamante, località e tipologia dell'evento, persone fisiche/giuridiche coinvolte, modalità ed esito dell'intervento).

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Legge 23 aprile 1959, n. 189 recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».
Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 56

Denominazione

CENOPNOTIZIE.

Descrizione del trattamento

Le CENOPNOTIZIE sono comunicazioni interne al Comando Generale della Guardia di finanza inoltrate dalla Centrale Operativa del III Reparto - Operazioni alle Autorità gerarchiche dello stesso Comando generale.
Il trattamento di dati personali concerne la segnalazione, anche di carattere preliminare, di eventi operativi di rilievo connessi all'attuazione delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e fatti di notevole importanza, che si verificano nell'ambito dei Centri di responsabilità di 3° livello (Comandi Provinciali, Nuclei Speciali, Reparti Operativi Aeronavali) o dei reparti\articolazioni dipendenti.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Legge 23 aprile 1959, n. 189 recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».
Art. 16 («Forze di polizia») della legge 1° aprile 1981, n. 121 recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
Decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998, n. 1070/M/22(5), recante «Direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare».
Decreto interministeriale del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2003, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina».
Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006 avente ad oggetto «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia».
Art. 2 («Comparti di specialità delle Forze di polizia») del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 57

Denominazione

Sistema di comando, controllo, comunicazioni, computer ed informazioni (**C^{4}I**).

Descrizione del trattamento

Il sistema supporta i Reparti aeronavali della Guardia di finanza nelle attività operative svolte in mare ed in ambito marittimo. I dati raccolti afferiscono a persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, compresi i beni dalle stesse a vario titolo posseduti, sottoposte a controlli in mare svolti nel corso dei servizi previsti dalle attività d'istituto.
Il trattamento dei dati è effettuato dal Comando generale, dal Comando Operativo Aeronavale, dai Gruppi Aeronavali e dai Reparti Operativi Aeronavali della Guardia di finanza.
Il sistema di comando, controllo, comunicazioni, computer ed informazioni consente il collegamento in tempo reale tra tutti i Reparti aeronavali della Guardia di finanza e si articola in due componenti principali:
- la prima che permette l'applicazione delle catene di Comando e Controllo del Corpo durante lo svolgimento delle operazioni aeronavali attraverso un interfaccia che, in tempo reale, visualizza e memorizza, lo scenario tattico delle attività;
- la seconda, costituita dalle banche dati a supporto delle attività operative. Esse sono suddivise tra elementi che caratterizzano le flotte del Corpo, indispensabili durante la pianificazione di operazioni che necessitano di dispositivi composti da più unità, ed i dati dei natanti sospetti o investigati durante le attività operative.

I dati riferiti al citato trattamento risiedono su WAN dedicata, con elaboratori server installati nei 19 nodi di cui la stessa è composta.
Si precisa che i dati contenuti nelle banche dati di supporto al sistema C^{4}I non sono destinati a confluire nel C.E.D. interforze.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Legge 23 aprile 1959, n. 189.
Articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998, n. 1070/M/22(5), recante «Direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare».
Articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Decreto interministeriale del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2003.
Decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006.
Legge 3 agosto 2007, n. 124 , recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto».
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, «Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 4/2015, «Disciplina della firma digitale dei documenti classificati».
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5/2015, «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva».
Articolo 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Articolo 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 58

Denominazione

Sito Web “Anagrafe tributaria per la Guardia di finanza - ATWeb”.

Descrizione del trattamento

Consente l’accesso alle informazioni riferite a tutta la base informativa dell’Anagrafe tributaria ed è finalizzato al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, in tutte le loro manifestazioni, nonché allo svolgimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria demandate alla Guardia di finanza.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 63 («Collaborazione della Guardia di finanza»), comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».
Art. 33 («Accessi, ispezioni e verifiche»), comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 59

Denominazione

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione.

Descrizione del trattamento

Costituisce trattamento dei dati relativi all'attività svolta a contrasto della contraffazione, della pirateria e del commercio abusivo, nonché a tutela della sicurezza dei prodotti, del "made in Italy!" e delle denominazioni ed indicazioni geografiche protette.
Il sistema informativo, gestito dal Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di finanza, è una piattaforma telematica plurifunzionale per le attività di contrasto e lotta alla contraffazione, in attuazione delle specifiche disposizioni normative sotto indicate, composta da diversi applicativi che assolvono le funzioni di:

- informazione per i consumatori;
- collaborazione tra le componenti istituzionali e le aziende;
- cooperazione tra gli attori istituzionali e, in particolare, tra le Forze di polizia e tra queste e le Polizie municipali;
- rendicontazione statistica dell'attività svolta dalla Guardia di finanza nello specifico settore.

Il sistema ha pertanto la finalità di:

- effettuare analisi di rischio per l'orientamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, al fine di prevenire, ricercare e reprimere i reati in materia di contraffazione, pirateria e commercio abusivo, nonché per tutelare la sicurezza dei prodotti, del "made in Italy" e delle denominazioni ed indicazioni geografiche protette;
- prospettare attività di cooperazione tra gli attori istituzionali e, in particolare, tra le Forze di polizia;
- rendicontare l'attività di polizia giudiziaria e di vigilanza economico-finanziaria svolta dalla Guardia di finanza nello specifico settore per le successive finalità di analisi.

La consultazione dei dati disponibili sulla piattaforma S.I.A.C. è consentita a tutti i reparti del Corpo.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Art. 2 («Tutela del bilancio»), commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», con particolare riguardo alle funzioni di polizia attribuite alla Guardia di finanza.
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 recante «Cooperazione per la tutela dei consumatori», con particolare riguardo alle funzioni attribuite alle autorità nazionali di vigilanza.
Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 recante «Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli», con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza attribuite in concorso alla Guardia di finanza.

Artt. 473, 474, 474 bis, 474 ter, 517, 517 ter e 517 quater del codice penale in materia di «Delitti contro la fede pubblica», con particolare riguardo alle funzioni di polizia giudiziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», con particolare riguardo a previsioni sanzionatorie di carattere penale in materia di anticontraffazione.
Art. 1 («Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo»), comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza attribuite in concorso alla Guardia di finanza.
Art. 16 («Made in Italy e prodotti interamente italiani») del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza attribuite in concorso alla Guardia di finanza.
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza attribuite in concorso alla Guardia di finanza.
Legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e dei altri diritti connessi al suo esercizio», con particolare riguardo alle funzioni di polizia attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 60

Denominazione

S.I.A.F. - Sistema Informativo Anti Frode.

Descrizione del trattamento

Costituisce trattamento dei dati relativi ai finanziamenti erogati dall'Unione Europea, a favore di beneficiari operanti nelle regioni italiane dell'ex "obiettivo Convergenza" (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
Il sistema informativo concede la possibilità di effettuare:

- analisi di rischio, basate sull'incrocio strutturato delle informazioni che confluiscono in S.I.A.F. che consentono di generare elenchi di posizioni soggettive di beneficiari di finanziamenti comunitari caratterizzate da anomalie di possibile interesse operativo;
- analisi di contesto che consentono di aggregare i dati relativi ai flussi di finanziamento europei secondo determinati filtri di classificazione e lettura, finalizzate ad orientare l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria per la prevenzione, ricerca e repressione dei reati di indebita percezione, malversazione e frode che abbiano ad oggetto risorse erogate dall'Unione europea per il sostegno delle politiche di sviluppo e coesione dei territori, nonché alle ipotesi di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione.

La piattaforma è gestita dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza e utilizzata dai reparti della Guardia di finanza aventi competenza sulle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e consente di dare attuazione alle specifiche disposizioni normative di settore, sotto indicate, che attribuiscono alla Guardia di finanza i connessi compiti di contrasto.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Art. 30 («Tutela degli interessi finanziari comunitari») della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».
Art. 2 («Tutela del bilancio»), commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 25 («Monitoraggio, controlli, attività ispettiva») del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese».
Artt. 640, comma 2, punto 1), 640 bis e 316-bis, 316-ter del codice penale.
Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo».
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
Raccomandazione n. 7 contenuta nella «Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – anno 2013» – COM(2014) 474, in data 17 luglio 2014, della Commissione europea, che richiede agli Stati membri di orientare i controlli contro le frodi a valere sulle risorse erogate

dall'Unione europea per il sostegno delle politiche di sviluppo e coesione dei territori con l'ausilio di strumenti informatici.
Raccomandazione n. 4 contenuta nella «Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – anno 2015» – COM(2016) 472 final, in data 14 luglio 2016, della Commissione europea, che richiede agli Stati membri di orientare i controlli antifrode ricorrendo ad analisi di rischio e strumenti informatici.

Scheda n. 61

Denominazione

Mo.Co.P. - Sistema informativo integrato per le attività di monitoraggio dei contratti pubblici.

Descrizione del trattamento

Costituisce applicativo informatico che permette di integrare le informazioni acquisite dalle banche dati sotto indicate con il patrimonio informativo a disposizione della Guardia di Finanza, armonizzando i dati provenienti dalle diverse fonti, anche gestite da altri soggetti, e stabilendo le relazioni necessarie alla successiva fase di analisi.
La piattaforma è in grado di selezionare dei profili di rischio, propedeutici o anche connessi ad attività di prevenzione e repressione dei reati in attuazione delle specifiche disposizioni normative sotto indicate, partendo dalle informazioni acquisite nel corso dell'ordinaria attività d'istituto e dagli elementi informativi contenuti nei sistemi di analisi e rendicontazione interna in uso al Corpo, nonché attraverso l'interazione con:

- la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con la quale il Corpo ha in atto specifiche linee di cooperazione, cristallizzate nel Protocollo d'intesa del 30 settembre 2015;
- "AT Web", banca dati gestita dalla Sogei e utilizzata dalla Guardia di Finanza sulla base di specifici accordi fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società;
- Infocamere, banca dati di pertinenza dell'omonima Società consortile per azioni (Infocamere S.c.p.a.), con la quale il Corpo ha stipulato un contratto di fornitura del servizio a titolo oneroso.

La piattaforma è gestita dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di finanza ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni normative sotto indicate.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Per l'utilizzo delle informazioni contenute nella «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» gestita dall'A.N.AC. si specifica che in quest'ultima, ai sensi dell'art. 213, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive» e che le stesse informazioni che alimentano la B.D.N.C.P. sono oggetto di autonoma pubblicazione a cura delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali per la libera accessibilità al pubblico ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Inoltre, tali informazioni sono utilizzate per lo sviluppo delle attività di controllo nel settore degli appalti pubblici esercitate ai sensi:

- dell'art. 2, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- dell'art. 213 («Autorità Nazionale Anticorruzione») del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» in tema di collaborazione fra il Corpo e l'Autorità Nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);

- dell'art. 34 bis («Autorità nazionale anticorruzione») del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
- dell'art. 25 («Monitoraggio, controlli, attività ispettiva») del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
- dell'art. 62 bis («Banca dati nazionale dei contratti pubblici») del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale».

Per l'acquisizione delle informazioni contenute in "AT Web":

- Artt. 2 («Tutela del bilancio») e 3 («Collaborazione con organi ed enti nazionali») del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza;
- Art. 63 («Collaborazione della Guardia di finanza»), comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
- Art. 33 («Accessi, ispezioni e verifiche»), comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

Art. 353 del codice penale (Turbata libertà degli incanti).
Art. 353 bis del codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
Art. 354 del codice penale (Astensione dagli incanti).
Art. 355 del codice penale (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture).
Art. 356 del codice penale (Frode nelle pubbliche forniture).
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 62

Denominazione

Carta periodica mensile dei **“**Servizi di maggiore rilevanza in corso di svolgimento”.

Descrizione del trattamento

Trattamento dei dati relativi alle attività di servizio in corso di svolgimento da parte delle unità operative della Guardia di finanza che si connotano per una rilevanza di natura:

- oggettiva, concernente l’entità dei risultati prospettati, ovvero l’estensione territoriale delle investigazioni in atto e/o per la complessità delle metodologie investigative impiegate e del modus operandi illecito - di rilievo penale - disvelato;
- soggettiva, riferibile alla personalità dei soggetti coinvolti. In tal senso, viene focalizzata l’attenzione sul rilievo investigativo attribuito ad esponenti di spicco della criminalità organizzata, a soggetti politicamente, istituzionalmente o mediaticamente esposti, a persone giuridiche ed enti economicamente o socialmente rilevanti nonché a società a partecipazione pubblica.

Lo strumento permette al Comando generale del Corpo di conoscere ed essere costantemente aggiornato circa le principali attività svolte dai reparti sul territorio.
Il trattamento è condotto dalla Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia di finanza, quale articolazione destinataria delle informazioni inviate dai reparti del Corpo impegnati nei servizi di maggiore rilevanza, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria titolare dell’indagine.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.
Art. 55 del codice di procedura penale (Funzioni della polizia giudiziaria).
Art. 57 del codice di procedura penale (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

Scheda n. 63

Denominazione

Sistema Informativo PiGrecoWeb – Procedura integrata Gestione Ricerche Elettroniche Complesse Web.

Descrizione del trattamento

Procedura di trattamento informatizzato – con finalità di supporto – dei dati concernenti l'attività operativa dei reparti del Corpo, estesa a tutte le aree dell'azione di interesse istituzionale e di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza, e basata sulla trasmissione telematica di modelli standardizzati di comunicazione a seguito di attività operativa.
Il trattamento è riconducibile alle attività di raccolta, organizzazione e conservazione di dati informativi che sono reperibili mediante consultazione a cura di operatori appositamente abilitati secondo diversi livelli di visibilità.

Titolare del trattamento

Comando generale della Guardia di finanza.

Fonti normative

Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», con particolare riguardo alle funzioni di polizia economica e finanziaria attribuite alla Guardia di finanza.

Scheda n. 64

Denominazione

Trattamento di dati personali relativi ai detenuti, agli internati, ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, alle misure di sicurezza non detentive e ad altre sanzioni penali di comunità.

Descrizione del trattamento

1) Sistema SIAP/AFIS - SIDET.
   Trattamento delle informazioni relative ai detenuti ed agli internati tramite banche dati informatizzate.
   Il trattamento è effettuato dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, dai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, dagli Istituti penitenziari e dagli Uffici locali di esecuzione penale esterna;
2) Banca dati PEGASO.
   Trattamento dei dati personali e giudiziari degli imputati in messa alla prova e dei condannati in esecuzione di misure alternative, sanzioni sostitutive, misure di sicurezza o sanzioni penali di comunità.
   Il trattamento è effettuato dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e dagli Uffici di esecuzione penale esterna;
3) Sistema d'Indagine delle Forze di polizia (S.D.I.).
   Trattamento di dati personali relativi ai detenuti, ai soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, alle misure di sicurezza non detentive e alle sanzioni di comunità (messa alla prova, lavori di pubblica utilità e sanzioni sostitutive).
   Il trattamento è effettuato dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, dai Provveditorati regionali, dagli Istituti penitenziari e dagli Uffici di esecuzione penale esterna.

Titolare del trattamento

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Fonti normative

Per il numero 1):
- legge 26 luglio 1975, n. 354;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

per il numero 2):
- legge 26 luglio 1975, n. 354;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- articoli 55, 56, 62 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001;

- articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8 bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

per il numero 3):

- legge 1° aprile 1981, n. 121;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

17A04275

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-SON-032) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.